



ROSSELLA GUERCIO
NOTAIO

Via Francesco Cirio n. 2
14049 NIZZA MONFERRATO
Tel. 328 5715673 – 0141 205652
E-mail: rguercio@notariato.it

Repertorio n.279

Raccolta n.234

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di marzo.

(04/03/2025)

In Nizza Monferrato, presso il mio studio in Via Francesco Cirio, n. 2.

Avanti a me Dottoressa Rossella GUERCIO, Notaio in Nizza Monferrato, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona

SONO COMPARSI

- **ALBERTO Teresio**, nato a Nizza Monferrato il 18 novembre 1960, residente in Nizza Monferrato, Via Santa Maria Domenica Mazzarello, n. 61, che dichiara di avere codice fiscale LBR TRS 60S18 F902G;
- **STEPANEK Maria Luisa**, cittadina italiana, nata a Vancouver (Canada) il 19 maggio 1982, residente in Incisa Scapaccino, Via Dante, n. 6 B, che dichiara di avere codice fiscale STP MLS 82E59 Z401C;
- **CAPRI' Antonino**, nato ad Asti il 29 marzo 1964, residente a Nizza Monferrato, Piazza Camillo Dal Pozzo, n. 7, che dichiara di avere codice fiscale CPR NNN 64C29 A479C;
- **MERLINO Carlo Giuseppe**, nato a Nizza Monferrato il 21 novembre 1972, residente in Nizza Monferrato, Via Isonzo, n. 6, che dichiara di avere codice fiscale MRL CLG 72S21 F902L;
- **TERZOLO Giulio**, nato a Nizza Monferrato il 24 aprile 1976, residente in Incisa Scapaccino, Via Dante, n. 6 B, che dichiara di avere codice fiscale TRZ GLI 76D24 F902O;
- **DADDIO Maria Grazia**, nata a Roma il 15 febbraio 1968, residente in Nizza Monferrato, Via Santa Maria Domenica Mazzarello, n. 61, che dichiara di avere codice fiscale DDD MGR 68B55 H501S;
- **ALBERTO Marina**, nata a Nizza Monferrato il 16 agosto 1946, residente in Nizza Monferrato, Via Santa Maria Domenica Mazzarello, n. 61, che dichiara di avere codice fiscale LBR MRN 46M56 F902A.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

I Signori ALBERTO Teresio, STEPANEK Maria Luisa, CAPRI' Antonino, MERLINO Carlo Giuseppe, TERZOLO Giulio, DADDIO Maria Grazia, ALBERTO Marina costituiscono, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore (d'ora innanzi anche denominato "CTS") - l'associazione non riconosciuta denominata "L'ANNUNZIATA APS ETS". L'Associazione è disciplinata, oltre che dalla normativa vigente in materia, dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Nizza Monferrato, Via Perrone, n. 2.

Articolo 3

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale volte alla promozione e alla valorizzazione dello sviluppo sociale, culturale, civile, storico, artistico ed economico del territorio; alla progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo e di innovazione sociale; alla definizione, pianificazione e implementazione di strategie integrate, nonché alla

Registrato ad ASTI
li 09/03/2025
al N. 1439
Serie 1T
per € 200,00

promozione del patrimonio storico-artistico, dello sviluppo economico, sociale, giovanile, culturale ed artistico. L'associazione rivolge particolare attenzione alla formazione come occasione di sviluppo e miglioramento complessivo della persona e della società,

e promuove inoltre la qualificazione, il miglioramento sociale, culturale e linguistico dei suoi associati e delle persone che vivono nei territori in cui opera. L'associazione persegue la promozione delle pari opportunità di genere, contro discriminazioni e stereotipi, e incentiva e propone politiche e misure per la tutela dei diritti delle minoranze. Promuove lo sviluppo locale economico, linguistico, sociale e culturale. Organizza per proprio conto, ma anche attivando collaborazioni e promuovendo forme di co-progettazione con Enti ed associazioni, pubbliche e private, progetti e azioni anche territoriali o settoriali e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie. L'ente è privo di scopo di lucro. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e capitale agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

Per il raggiungimento dello scopo sopra indicato, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, che rientrano nell'ambito dell'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche nei confronti dei giovani;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'Associazione, dunque, nell'ambito di dette attività, potrà:

- a) collaborare con Enti locali e soggetti istituzionali, imprenditoriali, ETS, Associazioni, nella ricerca di finanziamenti e nella pianificazione e costruzione di strategie volte all'avvio di politiche di sviluppo anche attraverso l'utilizzo di fondi pubblici (regionali, nazionali, europei);
- b) attivare e promuovere collaborazioni, forme di co-progettazione con Enti locali, Enti ed associazioni, pubbliche e private, di progetti e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie;
- c) organizzare e promuovere convegni, conferenze di studio, attività didattiche, dibattiti, concorsi, premi, festival, e attività similari, in ambito letterario, della fotografia, delle arti figurative, e del teatro;
- d) organizzare e promuovere manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, artistiche;
- e) adoperarsi per migliorare l'insegnamento e la formazione e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione;
- f) affiancare l'azione di altre Istituzioni nazionali e internazionali che svolgono attività di diffusione della cultura del territorio e dei suoi aspetti applicativi;

g) collaborare con Organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura e dello sviluppo del territorio.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni della normativa applicabile. Le predette attività saranno svolte a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può avvalersi, nel rispetto della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti, di volontari e di prestazioni di lavoro autonomo. Per agevolare il perseguimento dei propri fini, l'Associazione potrà convenzionarsi con Enti pubblici e privati nonché con altre associazioni.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6

I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all'associazione sono disciplinati dal CTS, dalla normativa di settore, e dallo Statuto.

Articolo 7

Sono Organi dell'Associazione (disciplinati dallo Statuto):

a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) l'organo di controllo.

Articolo 8

Gli Associati convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri, nominati nelle persone dei Signori:

- **ALBERTO Teresio**, nato a Nizza Monferrato il 18 novembre 1960, residente in Nizza Monferrato, Via Santa Maria Domenica Mazzarello, n. 61, codice fiscale LBR TRS 60S18 F902G, quale Presidente;

- **MERLINO Carlo Giuseppe**, nato a Nizza Monferrato il 21 novembre 1972, residente in Nizza Monferrato, Via Isonzo, n. 6, codice fiscale MRL CLG 72S21 F902L, quale Tesoriere;

- **STEPANEK Maria Luisa**, nata a Vancouver (Canada) il 19 maggio 1982, residente in Incisa Scapaccino, Via Dante, n. 6 B, codice fiscale STP MLS 82E59 Z401C, quale Vice Presidente;

- **CAPRI' Antonino**, nato ad Asti il 29 marzo 1964, residente a Nizza Monferrato, Piazza Camillo Dal Pozzo, n. 7, codice fiscale CPR NNN 64C29 A479C, quale Segretario;

- **TERZOLO Giulio**, nato a Nizza Monferrato il 24 aprile 1976, residente in Incisa Scapaccino, Via Dante, n. 6 B, codice fiscale TRZ GLI 76D24 F902O, quale consigliere;

i quali accettano la carica come loro conferita, dichiarando non sussistere a proprio carico causa di decadenza o incompatibilità. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi. La rappresentanza dell'Associazione è disciplinata dallo Statuto.

Articolo 9

Gli Associati convengono di non procedere alla nomina dell'Organo di Controllo perché non obbligatorio per legge.

Articolo 10

Gli associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia pari ad Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta e zero centesimi), apportato da ciascuno degli associati nella misura rispettiva di Euro 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi). Il Presidente del Consiglio direttivo dichiara di aver ricevuto i predetti apporti da ciascuno degli associati in danaro contante e che il patrimonio è interamente versato.

Articolo 11

Il primo esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Articolo 12

La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 13

Gli Associati richiedono che la presente associazione non riconosciuta sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto allegato ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare, delegando altresì il notaio rogante alla presentazione della relativa domanda di iscrizione. Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017. Tutte le spese relative al presente atto e ad esso conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente a quanto allegato ai componenti, che lo approvano.

In parte da me manoscritto e in parte scritto con mezzi informatici digitali da me e da persona di mia fiducia, l'atto viene sottoscritto alle ore diciannove e venti minuti.

Consta di due fogli e otto pagine sin qui.

In originale firmato:

ALBERTO Teresio

Maria Luisa STEPANEK

Antonino CAPRI'

Carlo Giuseppe MERLINO

Giulio TERZOLO

Maria Grazia DADDIO

ALBERTO Marina

Rossella GUERCIO Notaio

STATUTO**Art. 1. COSTITUZIONE**

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), l'Associazione denominata "L'ANNUNZIATA APS ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale volte alla promozione e alla valorizzazione dello sviluppo sociale, culturale, civile, storico, artistico ed economico del territorio, alla progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo e di innovazione sociale e alla definizione, pianificazione e implementazione di strategie integrate, nonché alla promozione del patrimonio storico-artistico, dello sviluppo economico, sociale, giovanile, culturale ed artistico. L'associazione rivolge particolare attenzione alla formazione come occasione di sviluppo e miglioramento complessivo della persona e della società, e promuove inoltre la qualificazione, il miglioramento sociale, culturale e linguistico dei suoi associati e delle persone che vivono nei territori in cui opera. L'associazione persegue la promozione delle pari opportunità di genere, contro discriminazioni e stereotipi, e incentiva e propone politiche e misure per la tutela dei diritti delle minoranze; promuove lo sviluppo locale economico, linguistico, sociale e culturale; organizza per proprio conto, ma anche attivando collaborazioni e promuovendo forme di co-progettazione con Enti ed associazioni, pubbliche e private, progetti e azioni anche territoriali o settoriali e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie.

L'ente è privo di scopo di lucro; è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e capitale agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3. ATTIVITÀ

Per il raggiungimento dello scopo sopra indicato, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, che rientrano nell'ambito dell'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche nei confronti dei giovani;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e

successive modificazioni.

L'Associazione, dunque, nell'ambito di dette attività, potrà:

- a) collaborare con Enti locali e soggetti istituzionali, imprenditoriali, ETS, Associazioni, nella ricerca di finanziamenti e nella pianificazione e costruzione di strategie volte all'avvio di politiche di sviluppo anche attraverso l'utilizzo di fondi pubblici (regionali, nazionali, europei);
- b) attivare e promuovere collaborazioni, forme di co-progettazione con Enti locali, Enti ed associazioni, pubbliche e private, di progetti e quanto sarà ritenuto utile alle finalità statutarie;
- c) organizzare e promuovere convegni, conferenze di studio, attività didattiche, dibattiti, concorsi, premi, festival, e attività similari, in ambito letterario, della fotografia, delle arti figurative, e del teatro;
- d) organizzare e promuovere manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, artistiche;
- e) adoperarsi per migliorare l'insegnamento e la formazione e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione;
- f) affiancare l'azione di altre Istituzioni nazionali e internazionali che svolgono attività di diffusione della cultura del territorio e dei suoi aspetti applicativi;
- g) collaborare con Organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura e dello sviluppo del territorio.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni della normativa applicabile.

Le predette attività saranno svolte a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può avvalersi, nel rispetto della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti, di volontari e di prestazioni di lavoro autonomo.

Per agevolare il perseguimento dei propri fini, l'Associazione potrà convenzionarsi con Enti pubblici e privati nonché con altre associazioni.

Art. 4. SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Nizza Monferrato, Via Perrone, n. 2 ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO.

Fanno parte del patrimonio sociale, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;

d) i contributi di enti e organismi nazionali e internazionali;
e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.
L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere investiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge.

Art. 8. LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione di tutti i libri sociali. Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e le estrazioni di copie da essi.

Art. 9. ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le altre associazioni di promozione sociale gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. Gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono essere ammessi come associati a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo; la domanda dovrà essere accettata dall'organo di amministrazione.

La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo di amministrazione potrà prevedere il versamento di una quota di ammissione.

La quota associativa non può essere trasferita o rivalutata.

Art. 10. DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Luigi De Caro
Maria Irene D'Addato
Aperto Marinaro

Roberto Quercia Nolasco



Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. recesso;
- b. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo;
- c. scioglimento dell'associazione;
- d. decesso.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta trasmessa all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione, e non dà diritto ad alcun rimborso, neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno in corso.

Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o che, entro e fuori l'Associazione, tenga condotte che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il provvedimento di esclusione deve essere approvato dall'Assemblea. Nel corso della relativa adunanza, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con il medesimo a una disamina degli addebiti.

Art. 11. PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

La qualifica di associato attribuisce il diritto di frequentare le iniziative indette dall'organo amministrativo e la sede sociale secondo le modalità che potranno essere stabilite nell'apposito regolamento.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- f) l'organo di controllo.

Art. 13. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea si svolge e

Alberto Zucchi
Antonio Capri
Carlo Giuseppe Merlino
Maria-Jane Styrud

delibera utilizzando il metodo collegiale. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;
- e) approva il bilancio;
- f) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati o da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo se nominato. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di sede dell'Associazione.

La Convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo se nominato, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine su decisione dell'assemblea, da un altro membro del consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto sono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione, nonché quelle aventi ad oggetti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Art. 14. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Al consiglio direttivo compete di:

- gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione;
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo comune;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.

Il consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri, nel cui ambito sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di associato ovvero che siano indicate da associati non aventi natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che imponga l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla nomina a consigliere, a presidente, a vicepresidente, a segretario, a tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere, il consiglio direttivo provvederà a convocare senza indugio l'assemblea per la reintegrazione del consiglio. Il consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. I consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo se nominato. Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, alle condizioni previste per le adunanze dell'Assemblea.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 15. - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Al Presidente del consiglio direttivo, che è anche il Presidente dell'Associazione, spetta di:

- curare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'assemblea e il consiglio direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del consiglio direttivo.

Ad ogni riunione del consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua

Luigi Sturle
Mona Franco Daddato
Alberto Levarone

Roberto Giuseppe Nefari



attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il segretario coadiuva il presidente nelle esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'associazione. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati.

Il tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio direttivo.

Art. 17. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18. RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Art. 19. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

Art. 20. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile, avente ad oggetto diritti disponibili e che possa formare oggetto di compromesso, e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione, che giudica

Maria-Franca Atypouk
Ollivito Tereis
Antonio Capaci
Carlo Giuseppe Melina

secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

Art. 21. RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Alberto Teresio

Mariafiume Styrh

Antonino Capri

Carlo Giuseppe Merlino

Giulio Terzani

Mario Franco Dandolo

Alberto Ciarino

Rosella Quirino Notari



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Nizza Monferrato, 12/03/2025

Rossella GUERCIO Notaio